



**Decreto n. 914\2022**

**Trieste, 17/11/2022**

**P.O. PRIVACY, SICUREZZA, SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE, DEI LAVORI  
PUBBLICI E DELLA VIABILITA'**

OGGETTO: Approvazione del Patto di integrità dell'Ente di decentramento regionale di Trieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni.

**IL COMMISSARIO**

Vista la L.R. 21 del 29 novembre 2019 ad oggetto "*Esercizio coordinato di funzioni e servizi fra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale*";

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 dd. 27 marzo 2020 ad oggetto: "*L.R. 21/2019, art. 29 e art. 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle sopresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste*";

visti:

- la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", che, all'art. 1, comma 17, ha stabilito che "*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.13) che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;

richiamati:

- il DPR 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (GU Serie Generale n.129 del 4-6-2013);
- il decreto n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015, pubblicato nel BUR del 11 marzo 2015, con il quale è stato adottato il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia;

dato atto che:

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con DGR n. 593 dd. 29 aprile 2022, ha specificato che un primo

schema di modello di patto d'integrità, come previsto nel PTPCT precedente, è stato realizzato e condiviso con le Strutture amministrative maggiormente impegnate nella gestione di contratti pubblici in ogni loro fase dalla selezione all'affidamento riservandosi di approvare successivamente attraverso la raccolta di osservazioni e suggerimenti da parte delle altre strutture regionali un testo conclusivo rappresentativo delle migliori soluzioni elaborate in ambito amministrativo regionale;

- non risulta ancora approvato un testo definitivo di patti di integrità e che l'adozione dello stesso da parte degli enti pubblici è caldamente raccomandata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

dato atto che il "Patto di Integrità" costituisce uno degli strumenti più significativi individuati dalle organizzazioni specializzate, a partire da *Transparency International Italia*, per prevenire la corruzione nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l'Amministrazione Pubblica e i concorrenti alle gare per l'aggiudicazione di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto o in fase successiva all'aggiudicazione mentre lo porta a termine;

atteso che il 18 febbraio 2020 il Dipartimento della Funzione pubblica e *Transparency International Italia* hanno siglato un Protocollo di intesa al fine di cooperare per la migliore attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto alla corruzione nel settore pubblico in Italia, con l'individuazione di azioni congiunte nei campi della formazione e della collaborazione con le amministrazioni locali sul tema della lotta alla corruzione;

ricordato che, nella determinazione n. 4 dd. 10.10.2012 (pubblicata sulla G.U. n. 254/2012), avente per oggetto "*Bando-Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici*", l'AVCP:

- ha riconosciuto la legittimità delle clausole contrattuali, inserite in protocolli di legalità o in patti di integrità, che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti;
- ha precisato che i patti di integrità, aventi rilevanza di condizioni contrattuali, "*sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro*". Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita "*in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata*";

visto il parere dell'ANAC n. 11 dd. 20.07.2014 ove si specifica che, "*mediante l'accettazione delle clausole sancite nei patti di integrità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta (...), l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)*";

richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'allora CIVIT con delibera n. 72/2013, e, in particolare, il paragrafo 3.1.13 a mente del quale "*le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l.n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia*

*che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto";*

atteso che, per quanto previsto nel paragrafo B.14 dell'Allegato 1 al PNA di cui alla delibera n. 72/2013, i patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di regole di comportamento, finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione ed a valorizzare comportamenti eticamente adeguati, la cui accettazione viene configurata dalla Stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei vari operatori economici concorrenti ad una procedura di affidamento d'appalto;

richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e, in particolare, il paragrafo 1.9, rubricato "I patti d'integrità" ove si prevede che:

- *"i patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici";*
- *"si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto";*
- *"lo strumento dei patti di integrità o protocolli di legalità potrebbe essere utilizzato per rafforzare alcune prescrizioni. In tale ottica, attraverso l'adozione di adeguati patti di integrità o protocolli di legalità si potrebbero vincolare - anche ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012 - eventualmente anche i soggetti privati al rispetto dei codici di comportamento dell'ente, prevedendo apposite misure che concernono il pantouflage e il conflitto di interessi";*

rilevato che la Corte di Giustizia Europea, con decisione n. C-425/14 dd. 22.10.2015, ha affermato che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità o di un patto di integrità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti e che, incombendo su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, la stessa non viola il principio di non discriminazione; constatato che ANAC, nelle Linee guida sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, adottate con delibera n. 494/2019, ha suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari affinché producano una preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;

ritenuto, per tutto quanto sopra rappresentato, di approvare il Patto di Integrità dell'Ente di decentramento regionale di Trieste, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, al fine di prevenire e contrastare qualsivoglia illegalità e, in particolare, il fenomeno delle infiltrazioni, nel settore degli appalti pubblici, della criminalità organizzata;

evidenziato che il Patto di integrità:

- prevede espressamente l'obbligazione dell'Ente, quale soggetto concedente/stazione appaltante, e dei concorrenti ed aggiudicatari a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che

indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- comporta l'assunzione da parte sia dei dirigenti o funzionari pubblici che degli operatori economici di un ruolo preventivo ed attivo nei confronti della corruzione, con chiara specificazione degli obblighi di entrambe le parti;
- si applica a tutte le procedure di affidamento di concessioni nonché di appalti di servizio, lavori e forniture, e si estende anche ai contratti di subappalto di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
- viene sottoscritto per accettazione dall'Operatore economico partecipante e deve essere prodotto in qualsiasi procedura di affidamento di concessioni o appalti indetta dall'EDR e, in caso di aggiudicazione, viene allegato al contratto che lo richiama espressamente, così da formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;

e che:

- l'accettazione del Patto di integrità è condizione di ammissione alle procedure di affidamento;
- gli obblighi del Patto sono parte integrante dei contratti pubblici stipulati dall'Ente di decentramento regionale di Trieste;
- le prescrizioni di cui all'allegato Patto e le relative sanzioni, applicabili se del caso, sono valide e vincolanti per l'operatore economico dal momento della partecipazione alla singola procedura di affidamento di concessioni o appalti sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla conclusione dello specifico *iter* procedurale cui l'operatore economico ha partecipato;

dato atto che il testo elaborato è stato condiviso con i Direttori e Responsabili PO dell'Ente che sono preposti all'affidamento di appalti di servizi, forniture e lavori;

richiamati i seguenti decreti:

- n. 785 dd. 10.12.2021 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. Adozione" esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1992 dd. 23.12.2021;
- n. 4 dd. 12.1.2022 "Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Adozione.";

richiamati:

- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la L.R. 26/2015 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti" che all'articolo 2, comma 1, stabilisce che la Regione e i suoi enti e organismi strumentali, applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo;

## **DECRETA**

1. approvare il Patto di Integrità per concessioni ed appalti di servizi, forniture e lavori dell'Ente di decentramento regionale di Trieste, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di stabilire che il "Patto di integrità" sia obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto pubblico e che l'espressa accettazione dello stesso costituisca condizione di ammissione alla procedura stessa

- di affidamento; tale condizione deve essere espressamente prevista nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d'invito;
3. di demandare alle strutture aziendali preposte all'affidamento di concessioni ed appalti di servizi, forniture e lavori l'inserimento della clausola di accettazione e rispetto dell'allegato Patto di Integrità negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere d'invito, nelle lettere di affidamento, nelle lettere d'incarico, in ogni altro atto equipollente e nei contratti senza procedura di gara;
  4. di stabilire che il "Patto di integrità" costituisca parte integrante di qualsiasi contratto pubblico assegnato dalle Amministrazioni aggiudicatrici a seguito di qualsiasi procedura di affidamento;
  5. di disporre che il "Patto di integrità" si applichi alle procedure di affidamento, oggetto del presente atto, i cui avvisi, bandi o lettere d'invito sono adottati successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
  6. di pubblicare il presente decreto e l'unito Patto di Integrità sul sito *web* aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
  7. di dare atto che nessun onere consegue direttamente all'adozione del presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Paolo Viola

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 17/11/2022 16:25:10

IMPRONTA: 41EBE1CA52A6F9A13C0D992365625366FF627AE207D6C63D80E7D547BC8E4D40  
FF627AE207D6C63D80E7D547BC8E4D40DD61AA73FD34FB0281219E64881ABAF4  
DD61AA73FD34FB0281219E64881ABAF4994FBA66F62773470ECCF7EE7B549F49  
994FBA66F62773470ECCF7EE7B549F499BD55FEB26A6A015D49C86E614E4FE88